

La posizione dell'Oic sul parere chiesto dalle Entrate per la contabilizzazione dei bonus

Edilizia, detrazioni parificate ai contributi in conto impianti

Pagine a cura
di **GIOVANNI VALCARENGHI**
e **RAFFAELE PELLINO**

Le modalità di contabilizzazione del superbonus e delle altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi sono al centro di una richiesta di parere che l'Agenzia delle entrate ha inviato all'Oic. La Fondazione ha emesso una comunicazione, in bozza per la consultazione, anticipando il proprio parere di massima sulla questione. I bonus fiscali oggetto della richiesta sono quelli a cui è applicabile la disciplina della cessione a terzi, ai sensi dell'articolo 121 del dl 34/2020, che, nello specifico, ha introdotto la possibilità per il contribuente di optare alternativamente, in luogo della fruizione diretta del beneficio fiscale, di un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte dell'impresa commissionaria dei lavori o per la cessione di un credito, pari alla detrazione spettante, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Sono quattro, in particolare, gli specifici quesiti proposti all'Organismo di contabilità:

1) contabilizzazione, nel bilancio della società committente, del diritto alla detrazione fiscale;

2) contabilizzazione nel bilancio della società commissionaria dello sconto in fattura;

3) contabilizzazione nel bilancio della società (cedente) che in luogo della fruizione

Le questioni oggetto di approfondimento

Diritto alla detrazione	Quali sono le regole di contabilizzazione, nel bilancio della società committente, di diritto alla detrazione fiscale
Sconto in fattura	Quali sono le regole di contabilizzazione, nel bilancio della società commissionaria, dello sconto in fattura concesso alla società committente
Cessione del credito: cedente	Quali sono le regole di contabilizzazione, in capo alla società cedente, nel caso della cessione del credito, alternativo alla fruizione diretta
Acquisto del credito: cessionario	Quali sono le regole di contabilizzazione, in capo alla società cessionaria, nel caso della cessione del credito, alternativo alla fruizione diretta

diretta della detrazione fiscale opta per la cessione del corrispondente credito di imposta a un terzo soggetto;

4) contabilizzazione nel bilancio della società (cessionario) che acquista il credito di imposta con facoltà di successiva cessione.

In merito al primo quesito, l'impresa committente, per effetto della realizzazione degli investimenti previsti dalla norma, riceve un diritto a compensare i debiti tributari ammissibili. Tale diritto è assimilabile a un contributo in conto impianti, come definito al paragrafo 86 dell'Oic 16. Infatti, i contributi in conto impianti sono somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative di-

rette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime.

Sono almeno tre le ragioni che giustificano detta assimilazione: 1) il diritto a compensare debiti tributari rappresenta una forma di realizzo assimilabile al diritto di ricevere un pagamento da parte dello Stato. Al riguardo si richiama la definizione di credito tributario prevista al paragrafo 18 dell'Oic 25 che equipara il diritto di incasso al diritto di compensazione. Sulla base di questa sostanziale equivalenza è soddisfatta la prima parte della definizione «i

contributi in conto impianti sono somme erogate da un soggetto pubblico»;

2) il diritto di detrazione è

Il diritto a compensare debiti tributari rappresenta una forma di realizzo assimilabile al diritto di ricevere un pagamento da parte dello Stato. Si richiama la definizione di credito tributario prevista al paragrafo 18 dell'Oic 25 che equipara il diritto di incasso al diritto di compensazione

attivato quando il soggetto beneficiario effettua uno specifico investimento previsto dalla norma. Ciò distingue il diritto di detrazione in esame

dai diritti di detrazione generalizzati che non rientrano nell'ambito dei contributi. Risulta dunque soddisfatta la seconda parte della definizione «per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali»;

3) è infine soddisfatta la terza parte della definizione essendo il diritto di detrazione «commisurato al costo» dell'investimento sostenuto. L'impresa committente contabilizza il contributo secondo il disposto dei paragrafi 87-88 dell'Oic 16; i contributi sono rilevati come credito tributario nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati.

In contropartita al credito tributario la società può utilizzare uno dei due metodi previsti dall'Oic 16:

1) diretta riduzione dell'investimento sostenuto;

2) iscrizione di un risconto passivo rilasciato a conto economico nel periodo di ammortamento dell'immobilizzazione materiale iscritta. Il paragrafo 86 dell'Oic 25, infatti, prevede che la valutazione dei crediti e dei debiti tributari è effettuata secondo la disciplina generale prevista rispettivamente per i crediti nell'Oic 15 «Crediti» e per i debiti nell'Oic 19 «Debiti».

© Riproduzione riservata